

Fra i moderni strumenti della cooperazione giudiziaria internazionale in ambito penale figura la Procura europea, altrimenti conosciuta con il suo acronimo, di matrice britannica, EPPO (*European Public Prosecutor's Office*).

La necessità di un tale organismo è scaturita dalla mancanza di strumenti adeguati volti a limitare ingenti perdite di denaro che l'Europa denunciava, anno dopo anno, a causa delle frodi transfrontaliere. Nonostante le autorità nazionali avessero facoltà di indagare su questi reati, tale attività era e rimane limitata entro i confini nazionali, impedendo così di poter svolgere indagini anche in altri Stati. Altresì alcuni organismi dell'UE, quali OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode) ed Eurojust (Unità Europea di Cooperazione Giudiziaria), non potevano avviare azioni penali negli Stati membri.

La *ratio* di EPPO risulta dunque essere ben chiara: ottenere una maggiore integrazione europea dimostrabile con la cessione di sovranità in favore di un organismo che operi nell'ambito della repressione dei reati finanziari. La portata rivoluzionaria di detta Procura europea consta nel realizzare una vera e propria integrazione fra gli Stati membri, attribuendo ad essa poteri di investigazione diretta e venendo a realizzarsi così un'istituzione terza rispetto ai singoli Stati.

L'affermazione di tale innovazione, tuttavia, non è stata di facile realizzazione: infatti dall'idea del 2013 al progetto concreto sono passati ben quattro anni: il Regolamento 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea, conferisce ad essa personalità giuridica e permette una cooperazione fra tale Procura e altri organismi europei, quali Eurojust, al fine di discutere questioni di interesse comune. Nell'ipotesi che vi siano casi transfrontalieri, Eurojust può associarsi alle attività di EPPO.

Inoltre, la Procura europea ha la facoltà di accedere indirettamente alle informazioni gestite da Eurojust e può inoltre avvalersi delle risorse amministrative di Eurojust. La base giuridica di EPPO è rinvenibile nell'art. 86 TFUE, secondo cui la Procura europea è istituita quale strumento per combattere i reati, quali frode, corruzione, riciclaggio e frodi IVA transfrontaliere, che ledono gli interessi finanziari dell'UE.

EPPO ha la facoltà di individuare, di perseguire e di rinviare a giudizio gli autori di reato. In sintesi, secondo la Direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode

che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, la Procura europea ha competenza sui reati suddetti.

In secondo luogo, EPPO agisce in materia di reati relativi alla partecipazione ad un'organizzazione criminale (Decisione Quadro 2008/841 GAI). Sono escluse dalla competenza di EPPO tutte quelle fattispecie di reato in materia di imposte dirette nazionali, ivi inclusi i reati connessi.

EPPO ancora oggi non è entrata in funzione. Stando infatti sempre al Regolamento 2017/1939, la Procura europea avrà avvio non prima che siano trascorsi tre anni dalla sua entrata in vigore, quindi non prima del 21/11/2020. L'esercizio delle sue funzioni, tuttavia, potrà essere relativo a reati commessi già dopo il 20/11/2017, data relativa all'entrata in vigore. L'azione della suddetta Procura, inoltre, non riguarderà tutti gli Stati membri dell'UE, in quanto ad oggi Danimarca, Irlanda, Polonia, Svezia e Ungheria non hanno aderito.

Entrando più nel dettaglio di questo neo organismo, notiamo che la sua struttura dispone di due livelli: un primo livello centrale, nonché collegiale, di cui fanno parte le Camere permanenti, il Procuratore Capo europeo e i suoi sostituti, i Procuratori europei e il Direttore amministrativo; un secondo livello decentrato, formato dai Procuratori europei delegati (PED).

Il collegio, rappresentante la componente strategica, è composto dal Procuratore Capo europeo e dai Procuratori europei, uno per ogni Stato membro, atti a supervisionare le indagini e le azioni penali. La funzione del collegio consiste nell'effettuare riunioni periodiche, al fine di poter supervisionare l'andamento delle attività in capo ad EPPO. Esso ha facoltà di prendere decisioni di carattere strategico in merito a singoli casi, ma non può assumere decisioni operative per ogni singolo caso, vista la sua funzione di supervisore a carattere generale.

Su proposta del Procuratore Capo, si istituiscono le Camere permanenti, in quanto un gruppo di circa venti Procuratori, fra Procuratore Capo e altri, non può prendere decisioni operative in tempi rapidi per le indagini in corso. Queste monitorano costantemente sia indagini sia azioni penali condotte dai Procuratori europei delegati; nei casi di indagini transfrontaliere, le suddette Camere coordinano sempre l'andamento delle attività d'indagine e di carattere penale.

Altre decisioni cui rispondono le Camere possono riguardare: se un caso debba essere portato in giudizio; se archivarlo o se applicare una procedura semplificata (c.d. patteggiamento). Nei casi in cui, poi, risulti necessario un intervento più diretto delle Camere, esse possono dare ordini ai PED circa l'avvio di un'indagine, qualora non ve ne sia già una in corso; nonché riguardo alla possibilità di ordinare ai PED l'esercizio del diritto di avocazione.

Tutta l'attività della Camere, in sintesi, volge nell'interesse della giustizia tramite una corretta applicazione di quelle che sono le funzioni della Procura europea.

Quanto alle singole figure, il Procuratore Capo europeo, al vertice dell'intera struttura, è nominato dal Parlamento europeo e dal Consiglio per un mandato non rinnovabile di sette anni, al termine di una procedura di selezione avviata tramite bando nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Egli svolge compiti di organizzazione generale dell'attività di EPPO, oltre che compiti di rappresentanza nei confronti delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri. Il Procuratore Capo, inoltre, adotta le proprie decisioni sulla base del Regolamento 2017/1939 nonché del regolamento interno dell'EPPO.

Oltre al Procuratore Capo, vi sono poi due suoi sostituti che lo coadiuvano nel suo lavoro e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. I casi in cui il Procuratore Capo europeo possa essere sostituito concernono questioni legate alla salute o allo stato psico-fisico dello stesso o questioni di carattere etico dovute alla commissione di un fatto grave.

I Procuratori europei, nominati dal Consiglio lo scorso 27 luglio, hanno invece un ruolo di collegamento fra EPPO e gli Stati membri: infatti se ne riscontra uno per ogni Stato aderente alla Procura europea. Questo ruolo è dovuto al fatto che essi hanno una profonda conoscenza dell'ordinamento giuridico di cui fanno parte, dovendo altresì occuparsi delle indagini e delle azioni penali nei rispettivi Stati membri. Essendovi in capo ad essi un ruolo di supervisione, il Procuratore europeo nello svolgimento della sua attività può anche impartire istruzioni ai PED, al fine di assicurare un corretto funzionamento di EPPO. Egli può, altresì, chiedere alla Camera permanente l'assegnazione del caso ad un altro Procuratore europeo delegato.

Il direttore amministrativo ha, dal canto suo, il compito di gestire EPPO sotto il profilo amministrativo e di bilancio. Egli esercita le proprie funzioni indipendentemente

da governi o altri organismi. Egli sostanzialmente ricopre il ruolo di rappresentante legale dell'EPPO nelle materie sopra indicate.

Il livello decentrato, nonché operativo, è formato dai Procuratori europei delegati (PED) e dalle Camere permanenti.

I Procuratori europei delegati a livello nazionale svolgono le indagini per conto di EPPO. Hanno gli stessi poteri dei Procuratori nazionali in materia di indagine, di azione penale e di atti volti a rinviare casi a giudizio, e svolgono indagini tramite delega alla polizia giudiziaria. I PED potranno continuare a svolgere part-time le funzioni dei Procuratori nazionali, ma nel caso in cui agiscano per conto di EPPO dovranno seguire le istruzioni provenienti unicamente dal livello centrale. Essi seguono sia le indicazioni fornite loro dalla Camera permanente a capo del caso, sia le istruzioni del Procuratore europeo incaricato in qualità di supervisore. Altre funzioni in capo ai PED riguardano la responsabilità di portare casi in giudizio e il potere di redigere l'atto di impugnazione, di partecipare all'assunzione delle prove ed esercitare, oltre che azionare, i rimedi disponibili in conformità del diritto nazionale. Per ogni Stato membro è dato riscontrare due o più PED.